

CONTRATTO

PER L’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE DI CIBI E BEVANDE CALDE E FREDDE A MEZZO DI DISTRIBUTORI AUTOMATICI PRESSO LE SEDI DI SPORT E SALUTE S.P.A. UBICATE SU ROMA.

R.A. 147/22/PN – CIG: 94627192C0

TRA

SPORT E SALUTE S.P.A. con sede legale in Roma, Largo Lauro de Bosis, 15, C.F., P.IVA e Numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Roma 07207761003, in persona del Direttore Generale, Dott. Diego Nepi Molineris, domiciliato per la carica presso la sede sociale, munito dei necessari poteri (di seguito per brevità anche solo “**Concedente**”)

E

RAGIONE SOCIALE IMPRESA con sede legale in _____, Via/Piazza/Altro _____, n. ____, iscritta al Registro delle Imprese di _____ al n. _____, C.F. _____, P. IVA _____, domiciliata ai fini del presente atto in _____, Via/Piazza/Altro _____, in persona del _____ e Legale rappresentante _____, giusta poteri allo stesso conferiti da _____ (di seguito, per brevità, anche solo “**Concessionario**”);

[OVVERO NEL CASO IN CUI IL CONCESSIONARIO SIA UN RTI]

RAGIONE SOCIALE IMPRESA con sede legale in _____, Via/Piazza/Altro _____, n. ____, iscritta al Registro delle Imprese di _____ al n. _____, C.F. _____, P. IVA _____, domiciliata ai fini del presente atto in _____,

Via/Piazza/Altro _____, in persona del _____
e Legale rappresentante _____, nella sua qualità di impresa
mandataria capo-gruppo del Raggruppamento Temporaneo tra, oltre alla stessa,
la mandante _____, sede legale in _____, Via/Piazza/Altro
_____, n. ____, iscritta al Registro delle Imprese di _____ al
n. _____, C.F. _____, P. IVA _____, domiciliata
ai fini del presente atto in _____, Via/Piazza/Altro _____, e la
mandante _____, sede legale in _____, Via/Piazza/Altro
_____, n. ____, iscritta al Registro delle Imprese di _____ al
n. _____, C.F. _____, P. IVA _____, domiciliata
ai fini del presente atto in _____, Via/Piazza/Altro _____, giusta
mandato collettivo speciale con rappresentanza autenticato dal Notaio in
_____, Dott. _____, repertorio n. _____ (di seguito, per brevità,
anche solo “**Concessionario**”)
(di seguito congiuntamente anche le “Parti”)

PREMESSO

- a)** che il Concedente, nel rispetto dei principi in materia di scelta del contraente dettati dal D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 (di seguito, per brevità, anche solo “D.Lgs. 50/2016”), ha ravvisato la necessità di procedere all’affidamento, in Concessione del servizio di somministrazione di cibi e bevande calde e fredde a mezzo di distributori automatici presso le sedi di Sport e salute S.p.A. ubicate su Roma, attraverso una Procedura negoziata sottosoglia indetta dal Concedente con Lettera di Invito Prot. n. _____ (di seguito, per brevità, anche solo “Procedura” o “Gara”);
- b)** che il Concessionario è risultato aggiudicatario della Procedura e, per

l'effetto, il medesimo Concessionario ha espressamente manifestato la volontà di impegnarsi ad effettuare le prestazioni oggetto del presente Contratto e relativi allegati (di seguito, per brevità, anche solo "Contratto"), alle condizioni, e secondo le modalità e i termini di seguito stabiliti;

c) che il Concessionario è stato sottoposto, con esito positivo, al controllo sul possesso dei requisiti richiesti ai fini dell'aggiudicazione;

d) **[SE APPLICATO LO STAND STILL]** che è decorso il termine di trentacinque giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione definitiva, come previsto dall'art. 32, comma 9, del D.Lgs. 50/2016 **[OVVERO, SE NON APPLICATO LO STAND STILL]** che sussistono i requisiti di legge per non applicare il cd. stand still period;

e) che il Concessionario dichiara che quanto risulta dal presente Contratto, dal Capitolato Tecnico e speciale d'appalto (d'ora in poi anche solo "Capitolato Tecnico") nonché dalla restante documentazione di gara (ivi incluse le rettifiche e le risposte ai quesiti pervenuti), definisce in modo adeguato e completo l'oggetto delle prestazioni da effettuare e che, in ogni caso, lo stesso ha potuto acquisire tutti gli elementi per una idonea valutazione tecnica ed economica delle stesse e per la formulazione dell'offerta;

f) che il Concessionario ha presentato la documentazione richiesta ai fini della stipula del presente Contratto che, anche se non materialmente allegata al presente Contratto, ne forma parte integrante e sostanziale, ivi inclusa/e la garanzia definitiva rilasciata dalla _____ ed avente n. _____ per un importo di Euro _____ (_____/__) a garanzia dell'adempimento delle obbligazioni contrattuali, nonché la polizza

assicurativa RCT/RCO rilasciata dalla _____ ed avente n. _____,

stipulata con le modalità indicate nella documentazione di gara;

g) che il Concessionario dichiara, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 cod. civ., di accettare tutte le condizioni e patti contenuti nel presente Contratto, e di avere particolarmente considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole; in particolare dichiara di approvare specificamente le clausole e condizioni riportate in calce al presente Contratto;

h) che il presente Contratto viene sottoscritto dalle parti con firma digitale in corso di validità all'atto della stipulazione, rilasciata da ente certificatore autorizzato;

i) **[SE NON DISPONIBILE ANTIMAFIA E L'APPALTO E' URGENTE O SONO DECORSI 30 GG DALLA RICHIESTA]** che stante l'urgenza dell'affidamento dell'appalto oggetto della procedura **[OVVERO, NEL CASO IN CUI SONO DECORSI 30 GG DALLA RICHIESTA]** che, essendo decorsi 30 gg dalla richiesta della comunicazione Antimafia, si procede alla stipula del presente contratto in pendenza delle verifiche di cui all'art. 88; l'eventuale esito negativo delle predette verifiche darà luogo alla risoluzione di diritto del presente contratto;

j) **[IN PRESENZA DI INFORMATIVA/COMUNICAZIONE ANTIMAFIA LIBERATORIA]** che si è proceduto ai sensi di quanto stabilito all'art. 3 del D.L. 16 luglio 2020, n. 76, convertito con modificazioni dalla Legge n. 120/2020, come modificato dalla Legge n. 108/2021, alla stipula del presente contratto sotto condizione risolutiva e, pertanto, in caso di esito negativo delle verifiche di cui all'art. 88 del D.Lgs. 159/2011, si procederà alla risoluzione di diritto del presente contratto;

Tutto ciò premesso, tra le parti come in epigrafe rappresentate e domiciliare:

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1 - VALORE DELLE PREMESSE E DEGLI ALLEGATI, NORME REGOLATRICI

1. Formano parte integrante e sostanziale del presente Contratto le premesse di cui sopra, gli atti e i documenti richiamati nelle medesime premesse e nella restante parte del presente documento, e, sebbene non allegati, i seguenti documenti: **1)** Lettera di Invito, e relativi allegati, accettati dal Concessionario in sede di gara (comprese le eventuali rettifiche e le risposte ai quesiti pervenuti); **2)** Capitolato Tecnico e relativi allegati, accettati dal Concessionario in sede di gara; **3)** la documentazione amministrativa e l'offerta tecnica ed economica presentate in gara.

2. L'esecuzione del presente Contratto è regolata:

a) dalle clausole del presente Contratto, da quanto previsto negli eventuali allegati, e da quanto stabilito nella documentazione di gara richiamata al precedente comma 1;

b) dalle disposizioni di cui al D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;

c) dalle disposizioni di cui al d.P.R. 10 ottobre 2010, n. 207, nei limiti stabiliti dagli artt. 216 e 217 del D.Lgs. 50/2016;

d) dal decreto legislativo 9 aprile n. 2008, n. 81;

e) dalle norme applicabili in materia di contratti della pubblica amministrazione e dalle disposizioni, anche di natura regolamentare, in vigore per il Concedente;

f) dal codice civile e dal Piano Triennale per la prevenzione della corruzione e

della trasparenza del Concedente consultabili sul sito internet dello stesso;

g) dal Codice Etico del Concedente.

3. In caso di contrasto o difficoltà interpretativa tra quanto contenuto nel presente Contratto, da una parte, e quanto dichiarato dal Concessionario nell'offerta, dall'altra parte, prevarrà in ogni caso la disposizione più favorevole al Concedente.

4. Le clausole del presente Contratto sono sostituite, modificate od abrogate automaticamente per effetto di norme aventi carattere cogente contenute in leggi o regolamenti che entreranno in vigore successivamente, fermo restando che in ogni caso, anche ove intervengano modificazioni autoritative dei prezzi migliorative per il Concedente, il Concessionario rinuncia a promuovere azioni o ad opporre eccezioni rivolte a sospendere o a risolvere il rapporto contrattuale in essere.

5. Il Concessionario è tenuto all'esatta osservanza di tutte le leggi, regolamenti e norme pro tempore applicabili in relazione all'oggetto del presente Contratto, comprese quelle eventualmente sopravvenute rispetto alla sottoscrizione del Contratto stesso.

6. [EVENTUALE, SE AL MOMENTO DELLA STIPULA È PENDENTE UN GIUDIZIO NEL CUI AMBITO NON È STATA DISPOSTA O INIBITA LA STIPULAZIONE DEL CONTRATTO] In virtù della stipula del Contratto in pendenza del/i ricorso/i giurisdizionale/i, e in conseguenza della relativa sentenza, nonché di ogni altro eventuale e futuro provvedimento giurisdizionale e/o amministrativo relativo a ulteriori e diversi giudizi o procedimenti di qualsivoglia natura che dovessero essere instaurati da chicchessia - dovesse essere imposto il riesame e/o l'annullamento, anche in

autotutela, dell'aggiudicazione definitiva e/o della gara e da ciò scaturisse qualsiasi tipo di invalidità e/o perdita di efficacia del Contratto, il Concessionario con la sottoscrizione del Contratto espressamente rinuncia, ora per allora, irrevocabilmente ed a titolo definitivo, a proporre successive azioni e/o eccezioni volte ad ottenere un risarcimento del danno nei confronti del Concedente. Restano salvi ed impregiudicati i diritti del Concessionario all'impugnativa dei provvedimenti giudiziari e/o amministrativi che lo vedessero soccombente nei procedimenti giudiziari di cui sopra.

Art. 2 - OGGETTO DEL CONTRATTO

1. Con la sottoscrizione del presente Contratto il Concedente affida in concessione al Concessionario il servizio di somministrazione di cibi e bevande calde e fredde a mezzo di distributori automatici presso le sedi di Sport e salute S.p.A. ubicate su Roma, come meglio descritto nel Capitolato Tecnico.

2. Il Concessionario si impegna ad eseguire le prestazioni oggetto dell'affidamento secondo le modalità, i termini e le condizioni stabiliti nella documentazione di gara nonché nell'offerta presentata dal Concessionario in sede di gara.

Art. 3 - RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO E DIRETTORE DELL'ESECUZIONE

1. Il Responsabile del procedimento per la fase di esecuzione del presente Contratto nonché Direttore dell'esecuzione, è il Geom. Franco Mattei (Responsabile Facility), che rivestirà il ruolo di interfaccia operativa ufficiale del Concedente verso il Concessionario per la gestione del presente Contratto.

2. L'indirizzo PEC per effettuare comunicazioni al Direttore dell'Esecuzione del Contratto è il seguente:

Art. 4 - RESPONSABILE DEL CONTRATTO PER IL CONCESSIONARIO

1. Il Concessionario nomina quale “Responsabile del Contratto” il proprio dipendente Sig. _____, che rivestirà il ruolo di interfaccia ufficiale del Concessionario verso il Concedente per la gestione del presente Contratto. Al Responsabile del Contratto verranno inviate tutte le comunicazioni da parte del Concedente. Il Responsabile del Contratto è figura dotata di adeguate competenze professionali e di idoneo livello di responsabilità e potere decisionale per la gestione di tutti gli aspetti del presente Contratto.

2. I recapiti del Responsabile del Contratto sono i seguenti: indirizzo sede _____, numero telefono cellulare _____, numero telefono fisso _____, numero fax _____ ed indirizzo PEC _____.

3. Nel caso in cui il Concessionario abbia la necessità, nel corso della durata del presente Contratto, di sostituire il Responsabile del Contratto, dovrà inoltrare al Concedente, con un preavviso minimo di 7 (sette) giorni solari, apposita comunicazione scritta nella quale deve essere indicato il nominativo del sostituto che deve essere dotato di tutti i requisiti ed i poteri di cui al precedente comma 1.

Art. 5 - CORRISPETTIVO DELLA CONCESSIONE

1. A titolo di corrispettivo della presente concessione, al Concessionario è riconosciuto il diritto di gestire funzionalmente e sfruttare economicamente i servizi oggetto del contratto, con assunzione a proprio carico del rischio operativo legato alla gestione dei servizi medesimi.

Art. 6 - CANONE DI CONCESSIONE E ALTRI FLUSSI FINANZIARI

1. La controprestazione a favore del Concessionario consiste nel diritto di gestire funzionalmente e di sfruttare economicamente il servizio; pertanto il corrispettivo derivante dall'erogazione agli utenti di cibi e bevande calde e fredde a mezzo di distributori automatici è versato direttamente dagli utenti.

2. Il Canone di concessione annualmente dovuto al Concedente dal Concessionario, per ciascun anno di servizio, è pari a € _____, per ciascun distributore

3. I consumi idrici e di energia elettrica sono già compensati nel canone annuo.

4. Sono a carico del Concessionario le spese di messa a norma e tenuta degli impianti idrico ed elettrico a valle dei punti di fornitura indicati dalla Stazione Appaltante, nonché l'installazione e la gestione di eventuali depuratori, filtri o addolcitori per acqua. I lavori sull'impianto elettrico ed idraulico vengono effettuati dal Concessionario.

5. Il Concedente deve fornire quindi l'energia elettrica e l'acqua potabile necessarie al funzionamento dei distributori ed il servizio di svuotamento dei cesti portarifiuti.

6. L'importo degli oneri per la sicurezza da interferenze è pari a 0.

Art. 7 - DURATA CONTRATTUALE

1. La durata della concessione è pari a 48 mesi, tenuto conto delle disposizioni contenute all'art. 168 del D.Lgs. 50/2016.

2. **[SOLO SE PREVISTA ESECUZIONE ANTICIPATA]** Con la firma del Contratto le Parti ratificano tutte le attività eventualmente svolte dalle medesime a decorrere dal _____ sino alla data della stipula.

Art. 8 - OPZIONI CONTRATTUALI

1. Ai sensi dell'art. 106, comma 11, del D.Lgs. 50/2016, il Concedente, entro

la scadenza contrattuale e nelle more di svolgimento e conclusione delle ordinarie procedure di scelta di un nuovo contraente, si riserva la facoltà di disporre una proroga tecnica del servizio nella misura strettamente necessaria, per un periodo massimo di 6 mesi, agli stessi prezzi, patti e condizioni del contratto originario.

Art. 9 - MODIFICA DELLA CONCESSIONE DURANTE IL PERIODO DI EFFICACIA

1. Il Concedente si riserva la facoltà, nei limiti di quanto previsto all'art. 175, comma 4, del D.Lgs. 50/2016, di chiedere al Concessionario prestazioni supplementari che si rendano necessarie e non siano incluse nella Concessione iniziale, ove un cambiamento del Concessionario produca entrambi gli effetti di cui all'art. 175, comma 1, lettera b), D.Lgs. 50/2016.

2. Il Concedente si riserva la facoltà di apportare modifiche alla presente Concessione ove siano soddisfatte tutte le condizioni di cui all'art. 175, comma 1, lettera c), del D.Lgs. 50/2016, fatto salvo quanto previsto all'art. 175, comma 4, del D.Lgs. 50/2016.

3. Nei casi di cui ai precedenti due commi del presente articolo, il Concedente eseguirà le pubblicazioni prescritte dall'art. 175, comma 3, del D.Lgs. 50/2016 e provvederà a comunicare ad ANAC le modifiche intervenute, ove previsto ai sensi di legge.

4. Sono consentite modifiche soggettive del Concessionario nei limiti di quanto previsto dall'art. 175, comma 1, lett. d), del D.Lgs. 50/2016, previa verifica del Concedente sui criteri di selezione qualitativa dell'operatore economico.

5. Il Concedente si riserva la facoltà, di apportare modifiche non sostanziali

alla concessione, secondo quanto previsto all'art. 175, comma 1, lett. e) del D.lgs. 50/2016

6. Nessuna variazione o modifica al contratto potrà essere introdotta dal Concessionario se non è stata approvata dal Concedente nel rispetto e nei limiti di quanto previsto dall'art. 175 del D.Lgs. 50/2016 e qualora effettuate, non daranno titolo a pagamenti o rimborsi di sorta e comporteranno, a carico del Concessionario, la rimessa in pristino della situazione preesistente. Delle modifiche approvate dal Concedente dovrà darsi conto nel verbale di avvio dell'esecuzione del presente contratto.

7. Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente articolo si applicano le disposizioni di cui all'art. 175 e, in quanto compatibili, di cui all'art. 106 del D.lgs. 50/2016.

Art. 10 - OBBLIGAZIONI GENERALI E SPECIFICHE DEL CONCESSIONARIO

1. Sono a carico del Concessionario tutti gli oneri e rischi relativi alla prestazione delle attività oggetto del presente Contratto, nonché ad ogni attività comunque opportuna per un corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste, ivi compresi, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, quelli relativi ad eventuali spese di trasporto, di viaggio e di missione per il personale addetto alla esecuzione contrattuale.

2. Il Concessionario si obbliga ad eseguire tutte le prestazioni a perfetta regola d'arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel Capitolato Tecnico e nell'Offerta tecnica presentata dal Concessionario in sede di gara, nonché nel Contratto, pena la risoluzione di diritto del Contratto medesimo, ai sensi del successivo art. 23

(“Risoluzione del Contratto”).

3. Le prestazioni contrattuali dovranno necessariamente essere conformi alle caratteristiche tecniche e qualitative ed alle specifiche indicate nel Capitolato Tecnico e nei relativi Allegati, eventualmente migliorate in Offerta tecnica; in ogni caso, il Concessionario si obbliga ad osservare, nell’esecuzione delle prestazioni contrattuali, tutte le norme e le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore, nonché quelle che dovessero essere successivamente emanate.

4. Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di osservare le norme e le prescrizioni di cui sopra, anche se entrate in vigore successivamente alla stipula del Contratto, resteranno ad esclusivo carico del Concessionario, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale indicato nel presente Contratto, ed il Concessionario non potrà, pertanto, avanzare pretesa di compensi a tale titolo, nei confronti del Concedente, assumendosene ogni relativa alea.

5. Il Concessionario si impegna espressamente a:

a) impiegare, a proprie cura e spese, tutte le strutture ed il personale necessario per l’esecuzione del Contratto quanto specificato nel presente atto e negli atti di gara indicati al precedente art. 1, comma 1;

b) rispettare, per quanto applicabili, le norme internazionali UNI EN ISO vigenti per la gestione e l’assicurazione della qualità delle proprie prestazioni;

c) predisporre tutti gli strumenti e i metodi, comprensivi della relativa documentazione, atti a consentire al Concedente di monitorare la conformità delle forniture alle norme previste nel Contratto e negli atti di gara indicati al precedente art. 1, comma 1;

d) predisporre tutti gli strumenti e i metodi, comprensivi della relativa

documentazione, atti a garantire elevati livelli di servizi, ivi compresi quelli relativi alla sicurezza e riservatezza;

e) nell'adempimento delle proprie prestazioni ed obbligazioni, osservare tutte le indicazioni operative, di indirizzo e di controllo che a tale scopo saranno predisposte e comunicate dal Concedente;

f) comunicare tempestivamente al Concedente le eventuali variazioni della propria struttura organizzativa coinvolta nell'esecuzione del Contratto, indicando analiticamente le variazioni intervenute ed i nominativi dei nuovi responsabili;

g) non opporre al Concedente qualsivoglia eccezione, contestazione e pretesa relative alle prestazioni contrattuali;

h) manlevare e tenere indenne il Concedente da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche, di sicurezza, di igiene e sanitarie vigenti;

i) adottare, in fase di esecuzione contrattuale, le eventuali cautele rese necessarie dallo svolgimento delle prestazioni affidate in locali o ambienti in cui il Concedente tratta informazioni classificate, con particolare riguardo alle specifiche misure previste dalla normativa in proposito vigente;

j) rispettare gli obblighi in materia ambientale, sociale e del lavoro stabiliti dalla normativa europea e nazionale, dai contratti collettivi o dalle disposizioni internazionali elencate nell'allegato X del D.Lgs. 50/2016;

k) a uniformarsi ai principi e doveri etici richiamati nel Codice Etico del Concedente.

6. Le attività eventualmente da svolgersi presso gli uffici del Concedente dovranno essere eseguite senza interferire nel normale lavoro degli uffici;

modalità e tempi dovranno comunque essere concordati con il Concedente nel rispetto di quanto stabilito nel Capitolato Tecnico; peraltro, il Concessionario prende atto che, nel corso dell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, gli uffici del Concedente continueranno ad essere utilizzati dal personale del Concedente e/o da terzi autorizzati. Il Concessionario si impegna, pertanto, ad eseguire le predette prestazioni salvaguardando le esigenze del Concedente e/o di terzi autorizzati, senza recare intralci, disturbi o interruzioni alla attività lavorativa in atto.

7. Il Concessionario rinuncia espressamente, ora per allora, a qualsiasi pretesa o richiesta di compenso nel caso in cui l'esecuzione delle prestazioni contrattuali dovesse essere ostacolata o resa più onerosa dalle attività svolte dal Concedente e/o da terzi autorizzati.

8. Il Concessionario si impegna ad avvalersi di personale specializzato, in relazione alle diverse prestazioni contrattuali; detto personale potrà accedere agli uffici del Concedente nel rispetto di tutte le relative prescrizioni di accesso, fermo restando che sarà cura ed onere del Concessionario verificare preventivamente tali procedure.

9. Il Concessionario si obbliga a consentire al Concedente, per quanto di propria competenza, di procedere, in qualsiasi momento e anche senza preavviso, alle verifiche della piena e corretta esecuzione delle prestazioni oggetto del Contratto, nonché a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche.

10. Il Concessionario si obbliga a rispettare tutte le indicazioni relative alla buona e corretta esecuzione contrattuale che dovessero essere impartite dal Concedente.

11. Il Concessionario si obbliga a:

a) dare immediata comunicazione al Concedente di ogni circostanza che abbia influenza sull'esecuzione delle attività contrattuali;

b) garantire le prestazioni contrattuali ne/i luogo/hi indicati nel Capitolato Tecnico.

12. Il Concessionario è tenuto a comunicare al Concedente ogni modifica negli assetti proprietari, nella struttura di impresa e negli organismi tecnici e amministrativi. Tale comunicazione dovrà pervenire al Concedente entro 15 (quindici) giorni dall'intervenuta modifica.

13. In caso di inadempimento da parte del Concessionario anche ad uno solo degli impegni e degli obblighi di cui al presente articolo, il Concedente può risolvere il presente Contratto ai sensi del successivo art. 23 ("Risoluzione del Contratto").

Art. 11 - OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO IN MATERIA DI RAPPORTI DI LAVORO

1. Il Concessionario si obbliga ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi compresi quelli in tema di igiene e sicurezza, in materia previdenziale e infortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri. In particolare, il Concessionario si impegna a rispettare, nell'esecuzione delle obbligazioni derivanti dal presente Contratto, le disposizioni di cui al D.Lgs. 81/2008.

2. Il Concessionario si obbliga altresì ad applicare, nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle attività contrattuali, le condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi ed integrativi

di lavoro applicabili alla data di stipula del Contratto alla categoria e nelle località di svolgimento delle attività, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni, anche tenuto conto di quanto previsto all'art. 95, comma 10, e all'art. 97 del D.Lgs. 50/2016.

3. Il Concessionario si obbliga, altresì, fatto in ogni caso salvo il trattamento di miglior favore per il dipendente, a continuare ad applicare i suindicati contratti collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione.

4. Gli obblighi relativi ai contratti collettivi nazionali di lavoro di cui ai commi precedenti vincolano il Concessionario anche nel caso in cui questi non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse, per tutto il periodo di validità del Contratto.

5. Restano fermi gli oneri e le responsabilità in capo al Concessionario di cui all'art. 105, comma 9, del D.Lgs. 50/2016 in caso di subappalto (*se il subappalto è stato richiesto dal concessionario in sede di gara*).

6. Nell'ipotesi di inadempimento anche a solo uno degli obblighi di cui ai precedenti commi, il Concedente può risolvere di diritto il presente Contratto ai sensi del successivo art. 23 ("Risoluzione del Contratto"), fermo restando il diritto al risarcimento di ogni danno subito.

7. Ai sensi di quanto previsto all'art. 30, comma 5, del D.Lgs. 50/2016., nel caso in cui il Concedente riscontri che il documento unico di regolarità contributiva (DURC) segnala un'inadempienza contributiva relativa a uno o più soggetti impiegati nell'esecuzione del Contratto (compreso il subappaltatore - *se il subappalto è stato richiesto dal concessionario in sede di gara*), il Concedente disporrà il pagamento direttamente agli enti previdenziali e assicurativi. Gli importi corrispondenti alle inadempienze contributive del

Concessionario verso i propri dipendenti, versati dal Concedente ai competenti enti previdenziali e assicurativi, saranno recuperati rivalendosi sulla garanzia definitiva di cui al successivo art. 27.

8. Nel caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente del Concessionario, e se del caso, del subappaltatore e dei soggetti titolari di subappalti e cottimi impiegato nell'esecuzione del Contratto, il Concedente inviterà per iscritto il soggetto inadempiente, e in ogni caso l'esecutore, a provvedervi entro i successivi quindici giorni. In assenza di risposta allo scadere del termine di cui al precedente periodo oppure ove non sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta entro il termine sopra assegnato, il Concedente pagherà, anche in corso d'opera, direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate. In tal caso i relativi importi saranno recuperati rivalendosi, sulla garanzia definitiva di cui al successivo art. 27. Qualora sia previsto il pagamento diretto al subappaltatore ai sensi dell'art. 174, comma 7, del D.Lgs. 50/2016., troverà applicazione la disposizione di cui all'art. 25, comma 12 del presente Contratto. Il Concedente predisporrà delle quietanze che verranno sottoscritte direttamente dagli interessati. Nel caso in cui la richiesta del Concedente sia stata formalmente contestata dal Concessionario, il Concedente stessa provvederà all'inoltro delle richieste e delle contestazioni alla Direzione provinciale del lavoro per i necessari accertamenti.

9. Se applicabile il Concessionario è tenuto agli adempimenti previsti dall'art. 17-bis, primo comma, del D.lgs 09 luglio 1997, n. 241 (introdotto dal D.L. n. 124/2019).

Art. 12 - OBBLIGAZIONI SPECIFICHE DEL CONCESSIONARIO

1. Il Concessionario ha l'obbligo di:

a) comunicare al Concedente, entro 15 (quindici) giorni dall'intervenuta modifica e/o integrazione, ogni modificazione e/o integrazione relativa al possesso dei requisiti di capacità generale e di idoneità richiesti ai fini della partecipazione alla gara;

b) comunicare al Concedente, entro 15 (quindici) giorni dalle intervenute modifiche, le modifiche soggettive di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016.

2. In caso di inadempimento da parte del Concessionario anche ad uno solo degli impegni e degli obblighi di cui al presente articolo, il Concedente può risolvere di diritto il presente Contratto ai sensi del successivo art. 23 ("Risoluzione del Contratto").

Art. 13 - VERIFICHE ISPETTIVE

1. Il Concedente può effettuare apposite verifiche ispettive relativamente ai beni e servizi oggetto del presente Contratto, anche in ragione di quanto stabilito nel Capitolato Tecnico; le predette verifiche ispettive possono essere eseguite dal Concedente anche avvalendosi di Organismi di Ispezione (anche Ente terzo) accreditati secondo le norme UNI CEI EN ISO/IEC 17020 per tutta la durata del Contratto.

2. Le verifiche ispettive possono riguardare:

a) le prescrizioni previste nel Capitolato Tecnico, al cui inadempimento è collegata l'applicazione di penali;

b) gli aspetti/requisiti attinenti al prodotto e/o processo e/o servizio che si ritiene opportuno sottoporre a verifica;

c) tutti gli aspetti ritenuti critici in considerazione della loro complessità ed importanza ed indipendentemente dalla circostanza che alla violazione di tali

requisiti o al mancato rispetto di tali procedure siano collegate specifiche penali;

3. Il Concessionario si obbliga a consentire al Concedente di procedere, in qualsiasi momento e anche senza preavviso, alle verifiche della piena e corretta esecuzione delle prestazioni oggetto del Contratto, nonché a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche.

4. Qualora venga accertato, a seguito di verifiche ispettive, che le prestazioni contrattuali sono state rese in maniera difforme da quanto previsto dalla documentazione di gara, il Concedente può richiedere la ripetizione delle attività non correttamente svolte e/o la sostituzione dei prodotti non conformi, senza alcun onere a carico del Concedente stesso. In tal caso la fattura riferita al prodotto o al servizio contestato non deve essere emessa e, se già emessa, non sarà liquidata dal Concedente. Qualora il Concessionario non provveda a sostituire il prodotto o a ripetere l'attività, il Concedente può risolvere di diritto il presente Contratto ai sensi del successivo art. 23 ("Risoluzione del Contratto").

5. La verifica di conformità sarà svolta dal Concedente nel rispetto di quanto stabilito dagli artt. 101 e 102 del D.Lgs. 50/2016.

6. Le verifiche di conformità si intendono positivamente superate solo se risulti che le prestazioni contrattuali sono state eseguite a regola d'arte ed in modo conforme alle prescrizioni del Capitolato Tecnico e dell'Offerta tecnica, ove migliorativa; tutti gli oneri e le spese delle verifiche di conformità sono a carico del Concessionario.

7. Il Concedente ove abbia accertato un grave inadempimento contrattuale può risolvere di diritto il presente Contratto ai sensi del successivo art. 23

(“Risoluzione del Contratto”).

Art. 14 - CONSEGNA, VERIFICHE DI CONFORMITÀ E ACCETTAZIONE

1. Le forniture oggetto del Contratto dovranno essere eseguite dal Concessionario con le modalità stabilite nel Capitolato Tecnico ed esattamente nei luoghi in esso indicato o indicati in sede d’ordine.

2. La consegna dei prodotti si intende comprensiva di ogni relativo onere e spesa, ivi compresi a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, quelli di imballaggio, trasporto, facchinaggio, consegna al piano, asporto dell’imballaggio.

3. Il Concessionario dovrà effettuare, pena l’applicazione delle penali, la consegna entro e non oltre i termini indicati nel Capitolato Tecnico.

4. Il Concedente, ai sensi di quanto stabilito al precedente art. 13 (“Verifiche ispettive”) procederà ad effettuare la verifica di conformità delle forniture oggetto del Contratto, per la verifica della corretta esecuzione delle prestazioni contrattuali; tale verifica, che potrà essere eseguita anche a campione. La verifica di conformità sarà svolta dal Concedente nel rispetto di quanto stabilito dagli artt. 101 e 102 del D.Lgs. 50/2016.

5. Le verifiche di conformità si intendono positivamente superate solo se i risultati che la fornitura è stata eseguita a regola d’arte ed i beni siano risultati conformi alle prescrizioni del Capitolato Tecnico e dell’Offerta tecnica, ove migliorativa; tutti gli oneri e le spese delle verifiche di conformità sono a carico del Concessionario.

6. Il Concedente verificherà, anche in un momento successivo alla consegna, che la quantità dei prodotti corrisponda alla quantità ordinata

(verifica di conformità quantitativa). Nel caso di esito negativo di tale verifica, la consegna sarà considerata parziale con conseguente applicazione delle penali indicate nel Capitolato Tecnico per mancata consegna e obbligo per il Concessionario di reintegro fino al raggiungimento del quantitativo mancante.

7. Nel caso di esito positivo di tale verifica quantitativa, la data di ricezione della fornitura verrà considerata quale “Data di accettazione della fornitura” salvo diverso accordo tra le parti.

8. L’accettazione della fornitura di cui al precedente comma non solleva il Concessionario dalla responsabilità in caso di difformità qualitative dei prodotti non rilevate all’atto della consegna. Il Concedente, quindi, potrà procedere, anche successivamente, a verificare la conformità qualitativa dei prodotti.

9. Nel caso di esito negativo della verifica di conformità qualitativa di cui al precedente comma, il Concedente procederà all’invio di una comunicazione scritta di contestazione; il Concessionario dovrà provvedere, entro il termine indicato nel Capitolato tecnico .

10. Tutti gli oneri e le spese per le verifiche di conformità di cui ai precedenti commi sono a carico del Concessionario.

11. Il Concedente potrà effettuare unilaterali verifiche, anche in corso d’opera, per l’accertamento della conformità delle forniture rese disponibili.

12. Il Concedente ove abbia accertato un grave inadempimento contrattuale può risolvere di diritto il presente Contratto ai sensi del successivo art. 23 (“Risoluzione del Contratto”).

Art. 15 - LIVELLI DI SERVIZIO

1. Il Concessionario si obbliga a prestare i servizi oggetto del Contratto

secondo i livelli stabiliti nel Capitolato Tecnico nonché nell'offerta tecnica formulata in sede di gara.

Art. 16 - OBBLIGHI DI RISERVATEZZA

1. Il Concessionario si obbliga a mantenere riservati i dati, le notizie e le informazioni di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, e a non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma, né ad utilizzarli a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del Contratto.

2. Gli obblighi di riservatezza di cui al presente articolo verranno rispettati anche in caso di cessazione dei rapporti contrattuali con il Concedente e comunque per i cinque anni successivi alla risoluzione del Contratto, per qualsiasi motivo intervenuta.

3. Il Concessionario è responsabile dell'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché dei propri eventuali subappaltatori (*se il subappalto è stato richiesto dal concessionario in sede di gara*) e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di segretezza anzidetti.

4. In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, il Concedente può risolvere di diritto il presente Contratto, ai sensi dell'art. 1456 c.c., fermo restando che il Concessionario sarà tenuto a risarcire tutti i danni che dovessero derivare al Concedente.

5. Il Concessionario, previa comunicazione al Concedente, può citare i contenuti essenziali del Contratto, nei casi in cui ciò fosse condizione necessaria per la partecipazione del Concessionario medesimo a gare e appalti.

6. È ammessa altresì la menzione del rapporto contrattuale con il Concedente nelle referenze e nei curricula nei limiti ordinari ed in termini tali da non

determinare la diffusione di informazioni riservate.

Art. 17 - ADEGUAMENTO DEI PREZZI

1. I corrispettivi contrattuali rimangono fissi ed immutati per i primi 12 (dodici) mesi di durata del contratto, decorsi i quali, su richiesta del Concessionario e al ricorrere dei presupposti di legge, il Concedente potrà procedere alla revisione dei prezzi, ai sensi dei successivi commi, in applicazione dell'art. 29, comma 1 lett. a) del D.L 4/2022 e dell'art. 106, comma 1, lett. a) primo periodo del D.Lgs.50/2016.

2. Resta inteso che eventuali richieste di revisione in aumento o in diminuzione saranno valutate in contraddittorio tra il Concedente ed il Concessionario, procedendo, pertanto, di norma, ad un'istruttoria condotta sulla base dei costi standard ove definiti.

3. In caso di mancanza di pubblicazione dei costi standard, il parametro di riferimento sarà la variazione media dell'indice ISTAT generale dei prezzi al consumo per famiglie di operai ed impiegati in Italia, al netto tabacchi (indice F.O.I).

4. La revisione dei prezzi può essere richiesta una sola volta per ciascuna annualità.

Art. 18 - PAGAMENTO DEI CANONI

1. Il Concessionario è tenuto a versare al Concedente, per ciascun anno di servizio, e per ciascun distributore, un canone di concessione di importo pari ad € __,__.

2. Il pagamento del canone deve essere effettuato semestralmente (al ricevimento della fattura), sul conto corrente n° 9000 intestato a Sport e Salute S.p.A. presso la Banca Nazionale del Lavoro — Sportello.

3. Il pagamento del canone deve essere effettuato entro 30 giorni dal ricevimento della fattura.

Art. 19 - TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

1. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, comma 8, della Legge 13 agosto 2010 n. 136, il Concessionario si impegna a rispettare puntualmente quanto previsto dalle norme richiamate in ordine agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.

2. Ferme restando le ulteriori ipotesi di risoluzione previste nel presente Contratto, si conviene che, in ogni caso, il Concedente, in ottemperanza a quanto disposto dall'art. 3, comma 9 bis, della Legge 13 agosto 2010 n. 136, senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l'adempimento, risolve di diritto, ai sensi dell'art. 1456 c.c., previa comunicazione da inviare al Concessionario con Lettera raccomandata A.R. o PEC, il Contratto nell'ipotesi in cui le transazioni siano eseguite senza avvalersi del bonifico bancario o postale ovvero degli altri documenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni ai sensi della Legge 13 agosto 2010 n. 136, del Decreto Legge 12 novembre 2010 n. 187 nonché della Determinazione dell'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici (ora A.N.AC.) n. 8 del 18 novembre 2010.

3. Il Concessionario è tenuto a comunicare tempestivamente e comunque entro e non oltre 7 giorni dalla/e variazione/i qualsivoglia variazione intervenuta in ordine ai dati relativi agli estremi identificativi del/i conto/i corrente/i dedicato/i nonché le generalità (nome e cognome) e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su detto/i conto/i.

4. Il Concessionario, nella sua qualità di appaltatore, si obbliga, a mente dell'art. 3, comma 8, della Legge 13 agosto 2010 n. 136, ad inserire nei

contratti sottoscritti con i subappaltatori (*se il subappalto è stato richiesto dal Concessionario in sede di gara*) o i subcontraenti, a pena di nullità assoluta, una apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010 n. 136.

5. Il Concessionario, il subappaltatore (*se il subappalto è stato richiesto dal Concessionario in sede di gara*) o il subcontraente che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all'art. 3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136 è tenuto a darne immediata comunicazione al Concedente e alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo della Provincia di Roma.

6. Il Concessionario si obbliga e garantisce che nei contratti sottoscritti con i subappaltatori (*se il subappalto è stato richiesto dal Concessionario in sede di gara*) e i subcontraenti, verrà assunta dalle predette controparti l'obbligazione specifica di risoluzione di diritto del relativo rapporto contrattuale nel caso di mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità dei flussi finanziari.

7. (*se il subappalto è stato richiesto dal Concessionario in sede di gara*) Il Direttore dell'esecuzione del contratto verificherà che nei contratti di subappalto sia inserita, a pena di nullità assoluta del Contratto, un'apposita clausola con la quale il subappaltatore assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla sopracitata Legge.

8. Con riferimento ai contratti di subfornitura, il Concessionario si obbliga a trasmettere al Direttore dell'esecuzione del Contratto, oltre alle informazioni di cui all'art. 105, comma 2, quinto periodo, del D.Lgs. 50/2016, anche apposita dichiarazione resa ai sensi del DPR 445/2000, attestante che nel relativo

subcontratto, ove predisposto, sia stata inserita, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale il subcontraente assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla sopracitata Legge, restando inteso che il Direttore dell'esecuzione del Contratto si riserva di procedere a verifiche a campione sulla presenza di quanto attestato, richiedendo all'uopo la produzione degli eventuali sub-contratti stipulati, e, di adottare, all'esito dell'espletata verifica ogni più opportuna determinazione, ai sensi di legge e di Contratto.

9. Ai sensi della Determinazione dell'Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici (ora A.N.AC.) n. 10 del 22 dicembre 2010, il Concessionario, in caso di cessione dei crediti, si impegna a comunicare il/i CIG/CUP al cessionario, eventualmente anche nell'atto di cessione, affinché lo/gli stesso/i venga/no riportato/i sugli strumenti di pagamento utilizzati. Il cessionario è tenuto ad utilizzare conto/i corrente/i dedicato/i nonché ad anticipare i pagamenti al Concessionario mediante bonifico bancario o postale sul/i conto/i corrente/i dedicato/i del Concessionario medesimo riportando il CIG/CUP dallo stesso comunicato.

Art. 20 - TRASPARENZA

1. Il Concessionario espressamente ed irrevocabilmente:
- a)** dichiara che non vi è stata mediazione o altra opera di terzi per la conclusione del presente contratto;
 - b)** dichiara di non aver corrisposto né promesso di corrispondere ad alcuno, direttamente o attraverso terzi, ivi comprese le imprese collegate o controllate, somme di denaro o altra utilità a titolo di intermediazione o simili, comunque volte a facilitare la conclusione del Contratto stesso;

c) si obbliga a non versare ad alcuno, a nessun titolo, somme di danaro o altra utilità finalizzate a facilitare e/o a rendere meno onerosa l'esecuzione e/o la gestione del presente Contratto rispetto agli obblighi con esso assunti, né a compiere azioni comunque volte agli stessi fini;

d) si obbliga al rispetto di quanto stabilito dall'art. 42 del D.lgs. 50/2016 al fine di evitare situazioni di conflitto d'interesse.

2. Qualora non risulti conforme al vero anche una sola delle dichiarazioni rese ai sensi del precedente comma, ovvero il Concessionario non rispetti gli impegni e gli obblighi ivi assunti per tutta la durata del presente Contratto, lo stesso si intende risolto di diritto ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 c.c., per fatto e colpa del Concessionario, che è conseguentemente tenuto al risarcimento di tutti i danni derivanti dalla risoluzione.

Art. 21 - PENALI

1. Il mancato rispetto, da parte del Concessionario, delle tempistiche e dei livelli di servizio previsti nel presente Contratto, nella documentazione di garanzia nonché nell'offerta tecnica presentata da Concessionario in sede di partecipazione alla procedura di appalto, comporta l'applicazione delle penali indicate nel paragrafo 18 del Capitolato Tecnico cui si rinvia.

2. Gli eventuali inadempimenti contrattuali che comportano l'applicazione delle penali stabilite, devono essere contestati al Concessionario per iscritto dal Concedente mediante lettera raccomandata A/R o PEC.

3. In caso di contestazione dell'inadempimento, il Concessionario deve comunicare per iscritto le proprie eventuali deduzioni, supportate da una chiara ed esauriente documentazione, nel termine massimo di 5 (cinque) giorni lavorativi dalla ricezione della contestazione.

4. Qualora le predette deduzioni non pervengano al Concedente nel termine indicato, ovvero, pur essendo pervenute tempestivamente, non siano idonee, a giudizio del Concedente a giustificare l'inadempienza, il Concedente può insindacabilmente applicare al Concessionario le penali sopra indicate nel Capitolato Tecnico a decorrere dall'inizio dell'inadempimento.

5. Il Concedente può compensare i crediti derivanti dall'applicazione delle penali con quanto dovuto al Concessionario a qualsiasi titolo, quindi anche con i corrispettivi maturati, ovvero avvalersi della garanzia definitiva o delle eventuali altre garanzie rilasciate dal Concessionario, senza bisogno di diffida, ulteriore accertamento o procedimento giudiziario.

6. Il Concedente può applicare al Concessionario penali sino a concorrenza della misura massima pari al 10% del valore della Concessione (quantificata al paragrafo 18 del Capitolato tecnico), fermo il risarcimento degli eventuali maggiori danni.

7. La richiesta e/o il pagamento delle penali non esonera in nessun caso il Concessionario dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale.

8. Nel caso in cui l'importo delle penali applicate raggiunga il limite del 10% dell'importo del Contratto, il Concedente può risolvere di diritto il presente Contratto ai sensi del successivo art. 23 ("Risoluzione del Contratto"), fermo il risarcimento degli eventuali maggiori danni.

Art. 22 - CESSAZIONE, REVOCA PER MOTIVI DI PUBBLICO INTERESSE, RISOLUZIONE PER INADEMPIMENTO DELLA CONCEDENTE E SUBENTRO

1. Ai sensi dell'art. 176 del D.Lgs. 50/2016, fermo restando l'esercizio dei poteri di autotutela, la Concessione può cessare, senza applicazione dei termini di cui all'art. 21-nonies della Legge 241/1990, in particolare, quando:

a) il Concessionario avrebbe dovuto essere escluso ai sensi dell'art. 80 del D.Lgs. 50/2016;

b) il Concessionario ha violato, con riferimento al procedimento di aggiudicazione, il diritto dell'unione Europea come accertato dalla Corte di Giustizia dell'Unione Europea ai sensi dell'art. 258 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea;

c) la Concessione ha subito una modifica che avrebbe richiesto il ricorso ad una nuova procedura di aggiudicazione ai sensi dell'art. 175, comma 8, del D.Lgs. 50/2016;

2. Nel caso in cui l'annullamento d'ufficio dipenda da vizio non imputabile al Concessionario, a quest'ultimo saranno riconosciuti gli importi previsti dal comma 4 dell'art. 176 del D.Lgs. n. 50/2016.

3. La Concessione può essere risolta per inadempimento della Concedente o revocata per motivi di pubblico interesse ai sensi dell'art. 176, comma 4, del D.Lgs. 50/2016.

4. Senza pregiudizio per il pagamento delle somme dovute ai sensi dell'art. 176, comma 4, del D.Lgs. 50/2016, in tutti i casi di cessazione del rapporto concessorio diversi dalla risoluzione per inadempimento del Concessionario, il Concessionario ha il diritto di proseguire nella gestione ordinaria dei servizi, incassandone i ricavi da essa derivanti, sino all'effettivo pagamento delle suddette somme per il tramite del nuovo soggetto subentrante, fatti salvi gli eventuali investimenti improcrastinabili individuati dalla Concedente

unitamente alle modalità di finanziamento dei correlati costi.

5. L'efficacia della revoca della concessione è sottoposta alla condizione del pagamento delle somme dovute ai sensi dell'art. 176, comma 4, del D.Lgs. 50/2016.

6. Qualora la concessione sia risolta per inadempimento del Concessionario trova applicazione l'art. 1453 del codice civile.

7. Per quanto non previsto, troveranno applicazione, in quanto compatibili, le ulteriori disposizioni dell'art. 176 del D.Lgs. 50/2016.

Art. 23 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

1. Il Concedente, senza bisogno di assegnare alcun termine per l'adempimento, può risolvere di diritto il presente Contratto, ai sensi dell'art. 1456 c.c., previa dichiarazione da comunicarsi al Concessionario tramite PEC, nei seguenti casi:

a) sono state superate le soglie di cui all'art. 175, comma 2, del D.Lgs. 50/2016 relativamente alle fattispecie di cui al comma 1 lett. b) e c) del medesimo articolo;

b) sono state superate le soglie fissate dall'art. 175, comma 4, del D.Lgs. 50/2016 nel caso di modifiche sostanziali di cui all'art. 175, commi 5 e 7, del D. Lgs. 50/2016;

c) il Concessionario ha commesso, nella procedura di aggiudicazione del presente contratto, un illecito antitrust accertato con provvedimento esecutivo, ai sensi dell'articolo 80, comma 5, lett. c) e secondo le linee guida A.N.AC.;

d) nell'ipotesi di non veridicità delle dichiarazioni rese dal Concessionario ai sensi del D.p.r. n. 445/00, fatto salvo quanto previsto dall'art. 71, del medesimo decreto;

e) mancata copertura dei rischi durante tutta la vigenza del contratto, ai sensi

del precedente art. 28 “Manleve e Polizza assicurativa”;

f) azioni giudiziarie per violazioni di diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui, intentate contro la Concedente, ai sensi del successivo art. 33 “Marchi, Brevetti industriali e diritto d’autore”;

g) nell’ipotesi di irrogazione di sanzioni interdittive o misure cautelari di cui al D. Lgs. n. 231/01, che impediscano al Concessionario di contrattare con le Pubbliche Amministrazioni;

h) nei casi di cui agli artt. 10 (“Verifiche Ispettive”), 11 (“Consegna, verifiche di conformità e Accettazione”), 15 (“Obblighi di riservatezza”), 18 (“Pagamento dei canoni”), 19 (“Tracciabilità dei flussi finanziari”), 19 (“Trasparenza”), 21 (“Penali”), 25 (“Subappalto”), 29 (“Divieto di cessione del contratto e dei crediti”), 27 (“Garanzia definitiva”), 28 (“Manleve e polizza assicurativa”), 31 (“Modello di organizzazione, gestione e controllo ex D.LGS. n. 231/2001 – Codice etico - Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza”), 33 (“Marchi, Brevetti industriali e diritti d’autore”), 35 (“Tutela della privacy e trattamento dei dati personali”) del presente atto, nonché in ogni altra ipotesi prevista dal presente Contratto, dal Capitolato Tecnico e dai suoi allegati;

i) applicazione di penali oltre la misura massima stabilita all’art. 21 (“Penali”) del presente Contratto;

j) nelle ipotesi di cui al paragrafo 17 del Capitolato tecnico.

Nelle fattispecie di cui al presente comma non si applicano i termini previsti dall’art. 21-nonies della L. 7 agosto 1990 n. 241.

2. Il Concedente deve risolvere il Contratto, senza bisogno di assegnare alcun termine per l’adempimento, ai sensi dell’art. 1456 c.c., previa dichiarazione da

comunicarsi al Concessionario tramite PEC, nei seguenti casi:

a) qualora nei confronti del Concessionario sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione, fatto salvo quanto previsto dall'art. 95 del D.Lgs. 159/2011, o nel caso in cui gli accertamenti antimafia presso la Prefettura competente risultino positivi oppure sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016;

b) qualora fosse accertato il venir meno dei requisiti richiesti dalla legge.

Inoltre, il Concedente si impegna ad avvalersi della clausola risolutiva espressa di cui all'art. 1456 c.c. ogni qualvolta nei confronti del Concessionario o dei componenti la propria compagine sociale, o dei dirigenti dell'impresa con funzioni specifiche relative all'affidamento, alla stipula e all'esecuzione del Contratto sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli artt. 317 c.p., 318 c.p., 319 c.p., 319 bis c.p., 319 ter c.p., 319 quater c.p., 320 c.p., 322 c.p., 322 bis c.p., 346 bis c.p., 353 c.p., 353 bis c.p. La risoluzione di cui al periodo precedente è subordinata alla preventiva comunicazione all'ANAC, cui spetta la valutazione in merito all'eventuale prosecuzione del rapporto contrattuale, al ricorrere delle condizioni di cui all'art. 32 del D.L. 90/2014 convertito in legge n. 114 del 2014.

3. Il Concedente, quando accerti un grave inadempimento del Concessionario ad una delle obbligazioni assunte con il Contratto tale da compromettere la buona riuscita delle prestazioni, formulerà la contestazione degli addebiti al Concessionario e contestualmente assegnerà un termine, non inferiore a 15

(quindici) giorni, entro i quali il Concessionario dovrà presentare le proprie controdeduzioni. Acquisite e valutate negativamente le controdeduzioni ovvero scaduto il termine senza che il Concessionario abbia risposto, il Concedente ha la facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto del presente Contratto, di incamerare la garanzia ove essa non sia stata ancora restituita ovvero di applicare una penale equivalente, nonché di procedere all'esecuzione in danno del Concessionario; resta salvo il diritto al risarcimento dell'eventuale maggior danno.

4. Qualora il Concessionario ritardi per negligenza l'esecuzione delle prestazioni rispetto alle previsioni del Contratto, il Concedente assegna un termine che, salvo i casi d'urgenza, non può essere inferiore a 10 (dieci) giorni, entro i quali il Concessionario deve eseguire le prestazioni. Scaduto il termine assegnato, e redatto processo verbale in contraddittorio con il Concessionario, qualora l'inadempimento permanga, il Concedente può risolvere di diritto il presente Contratto, ai sensi del presente articolo, fermo restando il pagamento delle penali.

5. In caso di inadempimento del Concessionario anche a uno solo degli obblighi assunti con la stipula del Contratto che si protragga oltre il termine, non inferiore comunque a 15 (quindici) giorni, che verrà assegnato a mezzo di raccomandata A/R. dal Concedente, per porre fine all'inadempimento, il Concedente ha la facoltà di considerare risolto di diritto il Contratto, ai sensi del presente articolo, e di incamerare definitivamente la garanzia ove essa non sia stata ancora restituita, e/o di applicare una penale equivalente, nonché di procedere nei confronti del Concessionario per il risarcimento del danno.

6. Nel caso di risoluzione del Contratto il Concessionario ha diritto soltanto al

pagamento delle prestazioni regolarmente eseguite, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto ai sensi dell'art. 108, comma 5, del D.Lgs. 50/2016.

7. In tutti i casi di risoluzione del Contratto, il Concedente avrà diritto di escutere la garanzia prestata per l'intero importo della stessa. Ove l'escussione non sia possibile sarà applicata una penale di equivalente importo, che sarà comunicata al Concessionario via PEC. In ogni caso, resta fermo il diritto del Concedente al risarcimento dell'eventuale maggior danno.

Art. 24 - FACOLTA' DI RECESSO

1. Le Parti convengono che il Concedente ha diritto di recedere unilateralmente dal presente Contratto, in tutto o in parte, in qualsiasi momento, senza preavviso, nei casi di:

a) giusta causa,

b) reiterati inadempimenti del Concessionario, anche se non gravi.

Si conviene che per giusta causa si intende, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo:

a) qualora sia stato depositato contro il Concessionario un ricorso ai sensi della legge fallimentare o di altra legge applicabile in materia di procedure concorsuali, che proponga lo scioglimento, la liquidazione, la composizione amichevole, la ristrutturazione dell'indebitamento o il concordato con i creditori, ovvero nel caso in cui venga designato un liquidatore, curatore, custode o soggetto avente simili funzioni, il quale entri in possesso dei beni o venga incaricato della gestione degli affari del Concessionario, resta salvo quanto previsto dall'art. 110, comma 3, del D.Lgs. 50/2016;

b) in qualsiasi altra fattispecie che faccia venire meno il rapporto di fiducia

sottostante il presente Contratto.

2. Inoltre, il Concedente può recedere in tutto o in parte unilateralmente dal Contratto, con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni naturali consecutivi, da comunicarsi al Concessionario con lettera raccomandata A/R o PEC, in caso di mutamenti di carattere organizzativo interessanti il Concedente stesso, che incidano sull'esecuzione del Contratto.

3. Fermo restando quanto previsto dagli artt. 88, comma 4-ter, e 92, comma 4, del D.Lgs. 159/2011, il Concedente potrà recedere dal Contratto, in qualunque momento, con preavviso non inferiore a 20 (venti) giorni solari.

Art. 25 - SUBAPPALTO

[SE IL SUBAPPALTO NON È STATO RICHIESTO IN SEDE DI GARA]

1. Per l'esecuzione delle prestazioni oggetto del presente Contratto non è ammesso il ricorso al subappalto, non avendo il Concessionario dichiarato, in sede di gara, di volersi avvalere di tale facoltà.

2. Nel caso in cui il Concessionario intenda ricorrere alle prestazioni di soggetti terzi in forza di contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura gli stessi devono essere stati sottoscritti in epoca anteriore all'indizione della procedura finalizzata all'aggiudicazione del contratto e devono essere consegnati al Direttore dell'esecuzione del Contratto prima o contestualmente alla sottoscrizione del Contratto.

[SE IL SUBAPPALTO È STATO RICHIESTO IN SEDE DI GARA]

3. Il subappalto è ammesso in conformità all'art. 174 del D.Lgs. 50/2016.

4. Il Concessionario, conformemente a quanto dichiarato in sede di offerta, si è riservato di affidare in subappalto, l'esecuzione delle seguenti prestazioni:

5. Ai sensi dell'art. 174, comma 4, del D.Lgs. 50/2016 il Concessionario si impegna a comunicare al Direttore dell'esecuzione del Contratto, successivamente all'aggiudicazione della Concessione e al più tardi all'inizio dell'esecuzione della stessa: dati anagrafici, recapiti e rappresentanti legali dei subappaltatori coinvolti nei servizi in quanto noti al momento della richiesta. Il Concessionario in ogni caso comunica ai recapiti di cui sopra ogni modifica di tali informazioni intercorsa durante la Concessione, nonché le informazioni richieste per eventuali nuovi subappaltatori successivamente coinvolti nello svolgimento delle attività oggetto del presente contratto.

6. Per le prestazioni affidate in subappalto, il Concessionario è solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di questo ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente.

7. Il subappalto non comporta alcuna modificazione agli obblighi e agli oneri del Concessionario, il quale rimane l'unico e solo responsabile, nei confronti del Concedente, della perfetta esecuzione del contratto anche per la parte subappaltata.

8. Il Concessionario è responsabile in via esclusiva nei confronti del Concedente dei danni che dovessero derivare a queste ultime o a terzi per fatti comunque imputabili ai soggetti cui sono state affidate le suddette attività. In particolare, il Concessionario si impegna a manlevare e tenere indenne la Concedente da qualsivoglia pretesa di terzi per fatti e colpe imputabili al subappaltatore o ai suoi ausiliari derivanti da qualsiasi perdita, danno, responsabilità, costo o spesa che possano originarsi da eventuali violazioni del Regolamento 679/2016.

9. Il Concessionario è responsabile in solido con il subappaltatore nei confronti

dei dipendenti del subappaltatore in relazione agli obblighi retributivi e contributivi, ai sensi dell'art. 174, comma 5, del D.Lgs. 50/2016.

10. Il Concessionario si impegna a sostituire i subappaltatori relativamente ai quali apposita verifica abbia dimostrato la sussistenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016.

11. Alle condizioni previste dall'art. 174, comma 7, del D.Lgs. 50/2016 il Concedente corrisponde direttamente al subappaltatore, l'importo dovuto per le prestazioni dallo stesso eseguite nei seguenti casi: a) quando il subappaltatore è una micro-impresa o piccola impresa; b) in caso inadempimento da parte dell'appaltatore; c) su richiesta del subappaltatore se la natura del contratto lo consente. In caso contrario e salvo diversa indicazione del Concedente, il Concessionario si obbliga a trasmettere entro 20 giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei confronti del subappaltatore, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da esso via via corrisposti al subappaltatore. Il pagamento diretto è comunque subordinato alla verifica della regolarità contributiva e retributiva dei dipendenti del subappaltatore. In caso di pagamento diretto: i) il Concedente provvede tempestivamente a comunicare al Concessionario tramite PEC e/o raccomandata A/R le somme versate, ai fini del recupero delle stesse secondo le modalità indicate al successivo comma 12; ii) il Concessionario è liberato dall'obbligazione solidale. Nelle ipotesi di inadempimenti da parte dell'impresa subappaltatrice, è onere del Concessionario svolgere in proprio le attività.

12. Nei casi di pagamento diretto dalla Concedente al subappaltatore di cui al precedente comma 11, il Concessionario è tenuto a versare un importo in misura pari al suddetto pagamento diretto entro il termine di 20 giorni

decorrenti dalla ricezione della comunicazione da parte del Concedente. In caso di violazione del predetto obbligo, trova applicazione la penale di cui al paragrafo XX del Capitolato Tecnico. Resta ferma ogni azione necessaria al recupero dell'importo versato dal Concedente al subappaltatore.

13. L'esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto.

14. In caso di inadempimento da parte del Concessionario agli obblighi di cui ai precedenti commi, il Concedente può risolvere il contratto, salvo il diritto al risarcimento del danno.

15. Il Concessionario deposita, prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto di concessione, i contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura di cui all'art. 105, comma 3, lett. c-bis) del D.Lgs. 50/2016.

16. Si applicano le disposizioni di cui all'art. 105, commi 10, 11 e 17 del D.Lgs. 50/2016.

Art. 26 - SUBCONTRATTO

1. Nel caso in cui il Concessionario, per l'esecuzione del presente appalto, stipuli sub-contratti che non configurano subappalto, deve comunicare al Direttore dell'esecuzione del Contratto, prima dell'inizio della prestazione e per ciascuno dei sub-contratti, i seguenti dati:

- a)** il nome del sub-contraente;
- b)** l'importo del sub-contratto;
- c)** l'oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati.

2. Il Concessionario deve inoltre comunicare al Direttore dell'esecuzione del Contratto le eventuali modifiche a tali informazioni avvenute nel corso del sub-contratto.

Art. 27 - GARANZIA DEFINITIVA

1. A garanzia delle obbligazioni contrattuali assunte dal Concessionario con la stipula del Contratto, il Concessionario medesimo ha prestato garanzia definitiva rilasciata in data _____ dalla _____ avente n. _____ di importo pari ad Euro _____ (_____/00) in favore del Concedente.

2. In particolare, la garanzia rilasciata garantisce tutti gli obblighi specifici assunti dal Concessionario, anche quelli a fronte dei quali è prevista l'applicazione di penali e, pertanto, resta espressamente inteso che il Concedente, fermo restando quanto previsto nell'art. 23 ("Risoluzione del Contratto"), ha diritto di rivalersi direttamente sulla garanzia per l'applicazione delle penali.

3. La garanzia copre altresì il risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento agli stessi obblighi, il rimborso delle somme pagate in più al Concessionario rispetto alle risultanze della liquidazione finale salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l'appaltatore. La garanzia definitiva, nei limiti dell'importo massimo garantito, copre altresì:

a) l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento delle prestazioni nel caso di risoluzione del Contratto disposta in danno del Concessionario;

b) il pagamento di quanto dovuto dal Concessionario per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti nei luoghi dove viene eseguito il Contratto ed addetti all'esecuzione del Contratto.

4. La garanzia opera nei confronti del Concedente a far data dalla sottoscrizione del Contratto e per tutta la durata del Contratto e, comunque,

sino alla completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni contrattuali.

5. La garanzia opera per tutta la durata del Contratto, e, comunque, sino alla completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni nascenti dal predetto Contratto e sarà svincolata, secondo le modalità ed alle condizioni di seguito indicate - previa deduzione di eventuali crediti del Concedente verso il Concessionario - a seguito della piena ed esatta esecuzione delle obbligazioni contrattuali e decorsi detti termini.

6. La garanzia cessa il giorno di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione o comunque non oltre 12 mesi dalla data di ultimazione delle prestazioni risultante del relativo certificato, allorché è automaticamente svincolata, estinguendosi ad ogni effetto.

7. La garanzia prevede espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima - anche per il recupero delle penali contrattuali - entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta del rispettivo beneficiario.

8. Qualora l'ammontare della garanzia prestata dovesse ridursi per effetto dell'applicazione di penali, o per qualsiasi altra causa, il Concessionario dovrà provvedere al reintegro entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta effettuata dal Concedente, pena la risoluzione di diritto del Contratto ai sensi del precedente art. 23 ("Risoluzione del Contratto").

Art. 28 - MANLEVE E POLIZZA ASSICURATIVA

1. Il Concessionario assume in proprio ogni responsabilità, per tutta la durata

del contratto, per qualsiasi danno causato a persone o beni, tanto del Concessionario stesso quanto del Concedente e/o di terzi, in dipendenza di omissioni, negligenze o altre inadempienze relative all'esecuzione delle prestazioni contrattuali ad esso riferibili, anche se eseguite da parte di terzi.

2. A fronte degli obblighi di cui ai precedenti commi, il Concessionario ha stipulato polizza/e assicurativa/e conforme/i ai requisiti indicati nella Documentazione di gara.

3. Resta ferma l'intera responsabilità del Concessionario anche per danni coperti o non coperti e/o per danni eccedenti i massimali assicurati dalle polizze di cui al precedente comma 2.

4. Qualora il Concessionario non sia in grado di provare in qualsiasi momento la piena operatività delle coperture assicurative di cui al precedente comma 2, il Contratto si risolve di diritto, ai sensi del successivo art. 23 ("Risoluzione del Contratto"), con conseguente ritenzione della garanzia prestata a titolo di penale e fatto salvo l'obbligo di risarcimento del maggior danno subito.

5. Resta ferma l'intera responsabilità del Concessionario anche per danni coperti o non coperti e/o per danni eccedenti i massimali assicurati dalle polizze di cui al precedente comma 4.

6. Qualora il Concessionario non provveda al pagamento del premio assicurativo, il Concedente si riserva la facoltà di provvedere direttamente al pagamento dello stesso, ferma restando la possibilità del Concedente di incamerare la garanzia definitiva a copertura di quanto versato e di chiedere il risarcimento degli eventuali danni.

Art. 29 - DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO E DEI CREDITI

1. ConcessionarioE' fatto divieto al Concessionario di cedere, fatte salve le

vicende soggettive dell'esecutore del contratto disciplinate all'art. 175, comma 1, lett. d), punto 2), del D.Lgs. 50/2016, il presente contratto, a pena di nullità della cessione stessa.

2. E' fatto assoluto divieto al Concessionario di cedere a terzi i crediti derivanti dal Contratto, fatta salva eventuale espressa autorizzazione del Concedente. In tale ipotesi, si applica la disciplina di cui all'art. 106, comma 13, del D.Lgs. 50/2016 nonché le norme sulla tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010 n. 136.

3. In caso di inadempimento da parte del Concessionario degli obblighi di cui al presente articolo, il Concedente, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, può dichiarare la risoluzione di diritto del presente Contratto, ai sensi del precedente art. 23 ("Risoluzione del Contratto").

Art. 30 - PROCEDURA DI AFFIDAMENTO IN CASO DI FALLIMENTO DEL CONCESSIONARIO O IN CASO DI RISOLUZIONE PER INADEMPIMENTO

1. In caso di fallimento del Concessionario o di risoluzione del Contratto per inadempimento del medesimo, si procede ai sensi dell'art. 110 del D.Lgs. 50/2016.

Art. 31 - MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO EX D.LGS. N. 231/2001 – CODICE ETICO - PIANO TRIENNALE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA

1. Il Concessionario dichiara di essere a conoscenza del D.Lgs. n. 231/2001 e della L. n. 190/2012.

2. Il Concessionario dichiara di avere preso visione dei seguenti documenti

consultabili sul sito internet del Concedente: Codice etico, il Piano triennale per la prevenzione della Corruzione e della trasparenza ai sensi della L. 190/2012, Modello di organizzazione, gestione e controllo ai sensi del D.Lgs. 231/2001, e, per effetto della sottoscrizione del presente contratto, si impegna: (i) ad operare nel rispetto dei principi e delle previsioni di cui al D. Lgs. 231/2001; (ii) ad uniformarsi alle previsioni contenute nel Modello di organizzazione, gestione e controllo, ai sensi del D.Lgs. 231/2001, iii) ad operare nel rispetto del Codice etico e del Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza ove adottati dal Concedente. In particolare, si precisa che gli obblighi in materia di riservatezza di cui al Codice Etico verranno rispettati anche in caso di cessazione dei rapporti attualmente in essere con il Concedente e comunque per i cinque anni successivi alla cessazione di efficacia del rapporto contrattuale.

3. In caso di inadempimento da parte del Concessionario agli obblighi di cui ai precedenti commi, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, il Concedente può dichiarare la risoluzione di diritto del Contratto, ai sensi del precedente art. 23 (“Risoluzione del Contratto”)

Art. 32 - ONERI E TASSE

1. Salvo diversa pattuizione o previsione di legge, saranno a completo carico del Concessionario tutti gli oneri di carattere tributario inerenti e conseguenti al Contratto, nessuno escluso o eccettuato, e le connesse formalità fiscali (se previste), nonché tutte le soprattasse, le pene pecuniarie e/o le altre spese conseguenti all’inadempimento o al tardivo adempimento degli obblighi di cui sopra.

Art. 33 - MARCHI, BREVETTI INDUSTRIALI E DIRITTI D’AUTORE

1. Il Concessionario prende atto ed accetta che il Contratto non consente in alcun modo l'utilizzazione da parte dello stesso dei marchi e dei segni distintivi del Concedente.

2. Il Concessionario si impegna a rispettare la normativa in materia di proprietà industriale e di diritto d'autore e si assume ogni responsabilità conseguente all'uso di dispositivi o all'adozione di soluzioni tecniche o di altra natura che violino diritti di brevetto, di autore ed in genere di proprietà altrui, obbligandosi, pertanto, a manlevare e tenere indenne il Concedente dalle pretese che terzi dovessero avanzare in relazione a diritti di proprietà vantati da terzi.

3. Qualora venga promossa nei confronti del Concedente azione giudiziaria da parte di terzi che vantino diritti sulle prestazioni contrattuali, il Concessionario assume a proprio carico tutti gli oneri conseguenti, incluse le spese eventualmente sostenute per la difesa in giudizio. In questa ipotesi, il Concedente è tenuto ad informare prontamente per iscritto al Concessionario delle suddette iniziative giudiziarie.

4. Nell'ipotesi di azione giudiziaria per le violazioni di cui al precedente comma 2 promossa nei confronti del Concedente, lo stesso, fermo restando il diritto al risarcimento del danno nel caso in cui la pretesa azionata sia fondata, ha facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto del presente Contratto, ai sensi del precedente art. 23 ("Risoluzione del Contratto"), recuperando e/o ripetendo il corrispettivo versato, detratto un equo compenso per le prestazioni rese.

Art. 34 - FORO COMPETENTE E DOMICILIO DEL CONCESSIONARIO

1. Al presente Contratto si applica la legge vigente nella Repubblica italiana.

2. Per qualsiasi controversia che dovesse insorgere tra le parti relativamente all'interpretazione, esecuzione e/o risoluzione del Contratto sarà competente in via esclusiva il Foro di Roma.

3. Il domicilio eletto ad ogni fine contrattuale dal Concessionario è quello riportato in epigrafe.

Art. 35 - TUTELA DELLA PRIVACY E TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

1. Le parti dichiarano di essersi reciprocamente comunicate tutte le informazioni di cui all'art. 13 del Regolamento Europeo 679/16 relativo alla "protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati" afferenti il trattamento dei dati personali conferiti per la sottoscrizione e l'esecuzione del contratto stesso e di essere a conoscenza dei diritti che spettano loro in forza delle norme di cui al citato Regolamento.

2. Le parti si impegnano ad improntare il trattamento dei dati personali ai principi di correttezza, liceità e trasparenza nel rispetto delle disposizioni di cui al Regolamento Europeo 679/16 e della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali e a non comunicare i predetti dati personali a soggetti terzi, se non ai fini dell'esecuzione del contratto o nei casi espressamente previsti dalla legge, nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia.

3. La base giuridica del trattamento è costituita dal contratto stesso; il Concedente tratterà i dati forniti per la sua gestione ed esecuzione economico amministrativa, nonché per l'adempimento degli obblighi legali allo stesso connessi e per fini di studio e statistici.

4. Con la sottoscrizione del presente contratto il Concessionario dichiara di essere a conoscenza che, in adempimento agli obblighi di legge, i dati di contratto ed alcuni dati personali forniti (nome, cognome, codice fiscale, indirizzo sede, indirizzo posta elettronica) saranno pubblicati all'interno del sito web della Società in apposite sezioni dedicate.

5. Per l'ipotesi in cui l'esecuzione delle obbligazioni per cui è contratto comporti l'affidamento da parte del Concedente al Concessionario di attività di trattamento di dati personali lo stesso è nominato "Responsabile del Trattamento" ai sensi dell'art. 28 del GDPR assumendo i compiti e le funzioni proprie di tale attribuzione secondo il disposto del Regolamento stesso.

Art. 36 - CLAUSOLA FINALE

1. Il presente Contratto ed i suoi eventuali Allegati costituiscono manifestazione integrale della volontà negoziale delle Parti.

2. Ogni modifica al presente atto ed ai suoi eventuali Allegati non potrà aver luogo e non potrà essere provata che mediante atto scritto.

3. L'eventuale invalidità o inefficacia di una o più clausole del Contratto non comporta l'invalidità o inefficacia del medesimo atto nel suo complesso.

4. Qualsiasi omissione o ritardo nella richiesta di adempimento del Contratto da parte del Concedente non costituisce in nessun caso rinuncia ai diritti ad essa spettanti.

Sport e salute S.p.A.

Il Concessionario

Il Direttore Generale

Il Rappresentante legale

Dott. Diego Nepi Molineris

[Documento informatico firmato

[Documento informatico firmato

| | |
|-------------------------------------|----------------------------------|
| digitalmente ai sensi del D.P.R. 28 | digitalmente ai sensi del D.P.R. |
| dicembre 2000, n. 445, del D.Lgs. | 28 dicembre 2000, n. 445, del |
| 7 marzo 2005, n.82 e norme | D.Lgs. 7 marzo 2005, n.82 e |
| collegate] | norme collegate] |

ALLEGATO AL CONTRATTO

PER L’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE DI CIBI E BEVANDE CALDE E FREDDE A MEZZO DI DISTRIBUTORI AUTOMATICI PRESSO LE SEDI DI SPORT E SALUTE S.P.A. UBICATE SU ROMA.

R.A. 147/22/PN – CIG: 94627192C0

CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO

Il sottoscritto _____, nella qualità di legale rappresentante del Concessionario, dichiara di avere particolareggiata e perfetta conoscenza di tutte le clausole contrattuali e dei documenti ed atti ivi richiamati; ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 Cod. Civ., dichiara altresì di accettare tutte le condizioni e patti ivi contenuti e di avere particolarmente considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole; in particolare dichiara di approvare specificamente le clausole e condizioni di cui agli articoli di seguito elencati:

Art. 6 – CANONE DI CONCESSIONE E ALTRI FLUSSI FINANZIARI; Art. 7 - DURATA CONTRATTUALE; Art. 9 MODIFICA DELLA CONCESSIONE DURANTE IL PERIODO DI EFFICACIA; Art. 10 - OBBLIGAZIONI GENERALI E SPECIFICHE DEL CONCESSIONARIO; Art. 11 - OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO IN MATERIA DI

RAPPORTI DI LAVORO; Art. 12 - OBBLIGAZIONI SPECIFICHE DEL CONCESSIONARIO; Art. 13 - VERIFICHE ISPETTIVE; Art. 14 - CONSEGNA, VERIFICHE DI CONFORMITÀ E ACCETTAZIONE; Art. 16 - OBBLIGHI DI RISERVATEZZA; Art. 17 - ADEGUAMENTO DEI PREZZI; Art. 18 - PAGAMENTO DEI CANONE; Art. 19 - TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI; Art. 20 - TRASPARENZA; Art. 21 - PENALI; Art. 23 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO; Art. 24 - RECESSO; Art. 25 - SUBAPPALTO; Art. 26 - SUBCONTRATTO; Art. 27 - GARANZIA DEFINITIVA; Art. 28 - MANLEVE E POLIZZA ASSICURATIVA; Art. 29 - DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO E DEI CREDITI; Art. 31 - MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO EX D.LGS. N. 231/2001 - CODICE ETICO - PIANO TRIENNALE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA; Art. 33 - MARCHI, BREVETTI INDUSTRIALI E DIRITTI D'AUTORE; Art. 34 - FORO COMPETENTE E DOMICILIO DEL CONCESSIONARIO.

Il Concessionario

Roma
li _____

Il Rappresentante legale

[Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n.82 e norme collegate]